

**Ampliamento di strutture esistenti - Autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.**

**Quesito Comando**

La lettera-circolare del Ministero dell'Interno D.G.P.C.e S.A. prot. P500/4122/1/sott. 1/B del 4.4.2001 ha fornito alcune precisazioni e chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 9.04.1994. In particolare il punto 1 fornisce chiarimenti relativamente agli ampliamenti di strutture ricettive esistenti.

Con riferimento a predetti chiarimenti si rappresenta che questo Comando ha già approvato progetti che prevedono ampliamenti di attività ricettive esistenti, in linea con la sopra citata lettera-circolare. Premesso quanto sopra si chiede a Codesto Ispettorato di far conoscere a quali delle tre sotto elencate procedure deve essere subordinato l'utilizzo ai soli fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento:

1. Adeguamento totale dell'attività, al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, nella sua nuova configurazione (esistente + ampliamento);
2. Adeguamento della sola parte in ampliamento al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, mentre, per l'esistente l'adeguamento può essere attuato con le scadenze temporali ad oggi prorogate al 31.12.2004;
3. Adeguamento dell'attività, al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, nella nuova configurazione (esistente + ampliamento) con le scadenze temporali ad oggi prorogate al 31.12.2004.

A parere di questo Comando si ritiene che l'iter da adottare sia quello indicato al punto 1 in quanto la modifica apportata all'attività comporta una alterazione della configurazione planovolumetrica esistente e pertanto seguendo le indicazioni procedurali imposte dal D.P.R. 37/98 è necessario completare l'iter di autorizzazione ai soli fini antincendio con l'istanza di rilascio del C.P.I. e D.I.A. necessari per l'esercizio dell'attività nella nuova configurazione. Tale procedura però non consentirebbe più, per la parte esistente, di far ricorso alle scadenze temporali di adeguamento di cui sopra.

**Parere Ispettorato**

Si trasmette, in allegato, la nota relativa al quesito indicato in oggetto.

Al riguardo questo Ispettorato ritiene che l'utilizzo ai fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento debba essere subordinato alle procedure di cui al punto 2 della nota del Comando tenuto conto che si tratta di ampliamenti che rientrano tra quelli previsti dalla Lettera Circolare M.I. prot. P 500/4122/1/sott.I/B del 4/04/2001 e che pertanto si configurano come interventi di modesta entità che non comportano aggravio delle condizioni di rischio e di gestione rispetto alla situazione preesistente.

**Risposta Ministero**

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. in merito all'argomento indicato in oggetto, si condivide il parere espresso da codesto Ufficio nella nota che si riscontra.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'utilizzo ai fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento deve essere subordinato all'adeguamento della sola parte in ampliamento al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, mentre, per l'esistente l'adeguamento può essere attuato con le scadenze temporali previste, tenuto conto che si tratta di ampliamenti che rientrano tra quelli previsti dalla Lettera Circolare M.I. prot. P500/4122/1 sott. 1/B del 4/04/2001 e che pertanto si configurano come interventi di modesta entità che non comportano aggravio delle condizioni di rischio e di gestione rispetto alla situazione preesistente.